



Prot.llo n° 18729

Ord. n. 1008 2022

Oggetto: Istituzione dell'obbligo, per i proprietari terrieri e/o detentori dei fondi confinanti con le strade comunali, provinciali e vicinali ad uso pubblico, di provvedere alla manutenzione dei fabbricati, muri e opere di sostegno poste sui terreni in fregio lungo le strade innanzi indicate, rimozione e/o taglio di ogni tipo di vegetazione, siepi, alberature, rami, piante di alto fusto, che si protendono oltre i confini e invadono la sede stradale e che risultano inclinate od instabili o che costituiscono pericolo diretto od indiretto per la pubblica incolumità'.

IL SINDACO

Premesso

- Che il Codice della Protezione Civile approvato con D.Lgs 02/01/2018 n°1 ed in particolare l'art. 12 prevede le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di Protezione Civile;
- **Vista** la Legge Regionale n°12 del 22/05/2017 n°12;
- **Visto** l'art. 50 del D.Lgs n°267/2000 (T.U.E.L.);
- **Viste** le vigenti Ordinanze della Provincia di Avellino Settore Infrastrutture Strategiche Edilizia Scolastica e Patrimonio ;

Ritenuto che le strade Statali, Provinciali, Comunali e Vicinali ad uso pubblico che attraversano il territorio Comunale devono consentire il transito dei veicoli e dei pedoni in piena sicurezza e tranquillità, e che le arterie stradali devono avere buona visibilità, ed essere prive di ostacoli e consentire una visibilità immediata e precisa della segnaletica verticale e orizzontale;

Considerato che la presenza di siepi vive invadenti la carreggiata, piante radicate lungo il ciglio delle strade, rami o piantagioni collocate in posizioni pericolose potrebbero interferire in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade costituendo gravi limitazioni alla corretta fruizione in sicurezza delle stesse;

Visto che detta situazione comporta, oltre che ad un immediato rischio per l'incolumità dei cittadini, anche il pericolo di interruzione del traffico veicolare con conseguenti disagi per i cittadini;

Visto che in varie occasioni, nel corso dell'anno solare a seguito di forte folate di vento ed eventi atmosferici improvvisi, la situazione si è particolarmente aggravata ed accentuata, nelle zone rurali di C/da San Gregorio, via San Gregorio, C/da Castello, via Palmoleta, via Folloni, via Cerza Grande, C/da Cerzete via Pietramara, via Pettirossi, via Folloni, C/da Novesoldi, C/da Tufarole, ove le strade comunali, provinciali e vicinali ad uso pubblico sono state invase da rami, tronchi ed alberi caduti;

Considerato che ai sensi dell'art.29 del D.lg.vo 30.04.1992 n°285 *"I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessaria"; Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile"*;

Ravvisata la necessità di intervento a tutela della pubblica e privata incolumità e del patrimonio comunale

Ritenuto, nel contempo, richiamare nello specifico le osservanze delle ordinanze già vigenti sul territorio Comunale e precisamente:

- n°15089 del 19/11/2012 emessa dal Sindaco di Atripalda a seguito delle eccezionali nevicate abbattutesi sulla nostra Provincia nel Febbraio 2012 nella quale si obbligavano nello specifico i



proprietari di fondi confinanti con le strade Statali, Provinciali, Comunali, e Vicinali ad uso pubblico alla rimozione di alberi piantati in terreni laterali o di rami sporgenti su cavi aerei della pubblica illuminazione, di linee elettriche e telefoniche;

- **n°22229-91 del 13/11/2014** emessa dal Sindaco di Atripalda in riferimento **agli artt.52 e 55 del D.P.R.753/80** i quali prescrivono che lungo i tracciati della ferrovia è vietato far crescere piante o siepi che possano interferire con la sede ferroviaria e che i terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale;
- **n°22686 del 20/11/2014** emessa dal Sindaco di Atripalda a carico dei proprietari e/o possessori dei corsi d'acqua ricadenti nel territorio del Comune di Atripalda, nella quale si obbligavano gli stessi a provvedere alla ripulitura degli alvei e delle sponde antistanti i loro beni, dalla vegetazione che limita lo scorrimento naturale delle acque e alla rimozione di tutti i manufatti, coltivazioni, materiali di recinzione, opere, mezzi di contenimento eventualmente presenti e in generale di ogni ostacolo che riduca o limiti la sezione idraulica dei corsi d'acqua medesimi;
- **n°9828-31 del 22/05/2015** emessa dal Sindaco di Atripalda a carico dei proprietarie/o possessori di fondi agricoli confinanti con strade comunali, provinciali e vicinali ad uso pubblico, nella quale si obbligavano gli stessi alla pulizia, alla potatura e al taglio delle siepi radicate lungo i propri fondi che interferivano con la fruibilità e funzionalità della strada;
- **n°25914-73 del 24/11/2015** emessa dal Sindaco di Atripalda a carico dei proprietarie/o possessori di fondi agricoli confinanti con strade comunali, provinciali e vicinali ad uso pubblico, nella quale si obbligavano gli stessi alla pulizia rimozione e/o taglio di rami, arbusti e siepi che si protendevano oltre il confine e che invadevano la sede stradale e delle piante di alto fusto che risultavano inclinate od instabili o che costituivano pericolo diretto od indiretto per la pubblica incolumità;
- **n°17467 del 17/06/2022** emessa dal Sindaco di Atripalda nella quale si obbliga i conduttori, detentori a qualsiasi titolo di aree confinanti con strade, boschi, abitazioni sparse, centri urbani, di provvedere alla rimozione dai terreni, per una fascia non inferiore a 50 metri dalle strade e dai complessi edificati, ogni residuo vegetale o qualsiasi materiale che possa favorire l'innescò di incendi e la propagazione del fuoco, al decespugliamento laterale lungo le strade;

Visti :

- gli artt. 1,3,4,14 16, 17, 18 29, 30 e 31 del vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione;
- gli artt. 5 Comma 3°, 6Comma 4°e 26 del D.P.R.16/12/1992 N°495 Regolamento di esecuzione e attuazione del C.d.S. e s.m.i.
- gli artt.891, 892, 893,894, 895 e 896 del Codice Civile;

Visto l'art. 50 del D.Lgs n°267 del 18/08/2000;

Rilevata la necessità di provvedere all'eliminazione dei pericoli in atto;

ORDINA

A tutti i proprietari e /o conduttori e/o detentori a qualsiasi titolo di fondi ed aree confinanti con strade pubbliche di questo Comune, comprese quelle vicinali soggette a pubblico passaggio, di provvedere a:

- ✓ **Tagliare** tutte le piante ad alto fusto e/o rami pericolose poiché inclinate verso la strada, malate e/o essiccate, comprese quelle arbustive insistenti sulla fascia di rispetto stradale, che, in proiezione, possono interessare la strada in caso di schianto;
- a) **Qualora il proprietario ritenga che ci siano i presupposti della persistenza, potrà presentare una perizia giurata, a firma di un tecnico abilitato (agronomo o forestale) che attesti la non pericolosità delle piante citate;**



- ✓ **Potare**, regolarmente, le siepi radicate sui propri fondi che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità sulle strade confinanti;
- ✓ **Tagliare** i rami delle piante radicate sui propri fondi che si protendono oltre il ciglio stradale o su linee aeree elettriche, telefoniche e della pubblica illuminazione o lungo i tracciati della rete ferroviaria, o che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali, o che interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada;
- ✓ **Pulire** gli appezzamenti di terreni privati in stato di abbandono, di incuria e trascuratezza che confinano con le strade comunali, provinciali e vicinali ad uso pubblico;
- ✓ **Rimuovere** immediatamente alberi, ramaglie e terriccio promananti dai terreni laterali e caduti dai propri fondi sulla sede stradale per effetto delle intemperie o per qualsiasi altra causa;
- ✓ **Adottare**, comunque, tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo, e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi;
- ✓ **Rimuovere** e comunque non depositare su terreni di proprietà pubblica tutti i materiali risultanti dalla pulizia delle aree a confine con la sede stradale;

I suddetti interventi di messa in sicurezza, adeguamento e corretta tenuta dei fondi laterali le strade dovranno essere eseguiti **entro 10 giorni** dalla data di emissione della presente ordinanza.

I controlli sul rispetto dell'Ordinanza saranno svolti da tutti gli Agenti accertatori dall'art. 12 del Codice della Strada, in collaborazione con gli Uffici Comunali che provvederanno alla identificazione dei proprietari dei fondi interessati;

Scaduto il suddetto termine si procederà, senza ulteriore avviso, all'esecuzione d'Ufficio in danno e le relative spese saranno poste a carico dei proprietari inadempienti, con le modalità previste dall'art. 211 del C.d.S., oltre all'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 29 del Codice della Strada per una somma complessiva compresa tra € 173,00 ed € 695,00. Alla proprietà inadempiente sarà attribuita la responsabilità civile e penale per qualsiasi incidente o danno derivante dalla mancata esecuzione della presente Ordinanza.

- **Inoltre i proprietari o detentori confinanti e/limitrofi con tutte le Strade Provinciali dovranno, provvedere alla costante manutenzione e/o conservazione dei fabbricati, muri e opere di sostegno ai fini di non arrecare danno alla sede stradale ed alle relative pertinenze, nonché alla pubblica incolumità, unicamente per quelle opere atte a difendere e/o sostenere il fondo stesso.**
- **In caso di inottemperanza, si procederà senza ulteriore avviso, all'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie previste dagli artt. 29-30-31 del D.lgs 30/04/1992 n°285 (C.d.S) e s.m.i., non escludendo l'esecuzione dei lavori in danno a cura dell'Ufficio Competente con spese a carico dell'inadempiente sia esso proprietario, possessore o detentore del fondo.**
- **Si precisa, inoltre, che in caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del C. d. s., su ciascuno dei trasgressori soggiace la sanzione pecuniaria prevista.**
- **Si ricorda, inoltre, il generale principio della responsabilità del custode della cosa, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore etc, sul quale giace la presunzione di responsabilità generale (ex art. 2051 del Codice Civile).**

Il presente provvedimento sarà portato a conoscenza della cittadinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune di Atripalda sul sito internet www.comune.atripalda.av.it

A V V E R T E

Altresì, che ai sensi dell'art. 3 comma 4° legge 07 Agosto 1990 n°241 contenente norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi, il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di **60 giorni** decorrenti dalla piena conoscenza del presente atto, ai sensi dell'art. 16 della Legge 28/01/1977 n. 10 nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034, e con ricorso straordinario al Presidente



della Repubblica entro **120 giorni** decorrenti dal medesimo termine, nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

Dispone altresì, che il seguente provvedimento venga trasmesso a :

- *Ufficio Territoriale del Governo-Prefettura di Avellino;*
- *Alla Provincia di Avellino Settore Infrastrutture Strategiche Edilizia Scolastica e Patrimonio;*
- *Alla Stazione Carabinieri di Atripalda;*
- *All'Ufficio Tecnico Comunale;*
- *Al Comando di Polizia Municipale;*
- *Al Corpo Forestale dello Stato;*

Sono incaricati di vigilare sulla perfetta esecuzione della presente Ordinanza il Comando di Polizia Municipale, nonché gli appartenenti agli altri Corpi di Polizia di cui all'art. 12 comma 1 del DLgs n°285/92.

Dalla Residenza Municipale, li 01/07/2022



*IL SINDACO
(Avv. Paolo Spagnuolo)*